



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*



*Commissione di garanzia dell'attuazione  
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

## PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

tra

- **IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** (di seguito "Ministero"), con sede in Roma, Piazzale di porta Pia, 1, nella persona del Ministro Sen. Danilo Toninelli;

e

- **la COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI** (di seguito "Commissione di garanzia"), con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 46, rappresentata dal Presidente, nella persona del presidente Prof. Giuseppe Santoro Passarelli

\*\*\*\*\*

Il Ministero e la Commissione di garanzia:

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base alla quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia della legge”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare gli articoli 2 e 8 della predetta legge n. 146 del 1990;

CONSIDERATO che i servizi di trasporto costituiscono un ambito ad elevata rilevanza per la libera circolazione dei cittadini e per la distribuzione delle merci di prima necessità;

VISTA l’ampia risonanza nella percezione pubblica dei disservizi e delle astensioni nell’ambito dei servizi di trasporto;

VISTA la necessità di realizzare il miglior contemperamento possibile tra l’esercizio del diritto costituzionalmente garantito di sciopero (art.40) ed il godimento del diritto dei cittadini alla circolazione ed alla mobilità, parimenti previsto dalla Carta Costituzionale;

CONSIDERATA la volontà comune di attuare sinergie al fine di monitorare le situazioni di conflitto, favorire il dialogo con le parti sociali e prevenire, mediante la composizione dei conflitti, le astensioni reiterate;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

si conviene e sottoscrive il seguente Protocollo di Collaborazione

### **Art. 1**

#### **(Oggetto e finalità)**

In relazione alle attribuzioni del Ministero e della Commissione di garanzia, nel suo ruolo di Autorità indipendente, con il presente Protocollo, le Parti si impegnano ad avviare un rapporto di collaborazione reciproca e continuativa sulle tematiche di cui in premessa.

In particolare, le Parti si impegnano a collaborare:

- a) nell'analisi dei problemi afferenti le cause di insorgenza dei conflitti e nello studio delle possibili soluzioni;
- b) nell'attività di composizione dei conflitti mediante iniziative comuni;
- c) nell'esame di specifiche questioni afferenti in particolare l'impatto sul territorio italiano di scioperi proclamati da lavoratori che prestano servizio presso imprese operanti nel territorio nazionale ma con sede legale all'estero;
- d) nell'individuazione di iniziative dirette al bilanciamento degli interessi contrapposti che vengono in rilievo nell'esercizio del diritto di sciopero;
- e) per un efficace coordinamento tra le parti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.8 della legge n.146 del 1990 in tema di precettazione.

**Art. 2**  
**(Attuazione del protocollo)**

Per le finalità di cui all'articolo 1, le Parti convengono di:

- a) concertare le attività da pianificare congiuntamente;
- b) approfondire tematiche o questioni specifiche per l'individuazione di azioni di monitoraggio e l'andamento generale dei conflitti;
- c) attivare, nell'ambito delle rispettive competenze, procedimenti e indagini conoscitive nei confronti dei soggetti interessati;
- d) adottare eventuali atti congiunti;
- e) procedere ad un sistematico scambio di informazioni.

**Art. 3**  
**(Modalità di coordinamento)**

Per il coordinamento del presente Protocollo ciascuna Parte designa un proprio rappresentante.

Le Parti convengono che attraverso i rappresentanti saranno valutate e monitorate periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Protocollo.

Le iniziative derivanti dall'attuazione del presente Protocollo possono prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico in relazione alle esigenze della specifica attività prevista.

E' facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

**Art. 4**

## **(Referenti per l'attuazione)**

I Referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:

a. Per la Commissione di Garanzia:

(1) sul piano programmatico: il Presidente

(2) Sul piano operativo: il Capo di Gabinetto

b. Per il MIT

(1) sul piano programmatico: il Ministro

(2) sul piano operativo: il Capo di Gabinetto;

## **Art. 5**

### **(Comunicazione)**

Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.

I dati rilevati o eventuali risultati delle attività svolte saranno opportunamente diffusi sui rispettivi siti internet o tramite apposite azioni di comunicazione.

## **Art. 6**

### **(Integrazioni, modifiche ed efficacia del Protocollo)**

Il presente Protocollo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle

parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.

In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

#### **Art. 7**

#### **(Oneri finanziari)**

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, visto che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti.

#### **Art. 8**

#### **(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)**

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo sono di proprietà del MIT e della Commissione di Garanzia che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

## **Art. 9**

### **(Sicurezza delle informazioni e privacy)**

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del **Regolamento (UE) 2016/679** del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della *privacy*, nonché alla libera circolazione di tali dati.

## **Art. 10**

### **(Norme finali)**

Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Roma,

*Per il Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Per la Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

*Il Ministro*

*Il Presidente*

